

menduni@comune.busseto.pr.it

Da: Gambazza Maria Giovanna - Sindaco Comune Busseto (Parma)
[sindaco@comune.busseto.pr.it]
Inviato: venerdì 23 agosto 2013 09:16
A: isabella; 'Sindaco 2'
Oggetto: l: Invio per posta elettronica: Ordine del giorno gioco d'azzardo
Allegati: Ordine del giorno gioco d'azzardo.pdf


-----Messaggio originale-----

Da: Stefano Capelli [mailto:cap.ste@libero.it]
Inviato: giovedì 22 agosto 2013 20.14
A: 'Gambazza Maria Giovanna - Sindaco Comune Busseto (Parma)' X DATO
Oggetto: Invio per posta elettronica: Ordine del giorno gioco d'azzardo

Spett/le Sig. Sindaco
In allegato il testo di un ordine del giorno che chiedo venga messo in discussione nel prossimo Consiglio Comunale.
Distinti saluti
Capelli Stefano

Il messaggio è pronto per essere inviato con i seguenti file o collegamenti allegati:

Ordine del giorno gioco d'azzardo





Stefano Capelli
Consigliere Comunale di Busseto

^^^^^

Ordine del giorno

COMUNE DI BUSSETO		
Provincia di Parma		
23 AGO. 2013		
Prot. N° 9470		
Cat. 2	Cl. 1	Fasc.

Oggetto: Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo

^^^^^

Al Sindaco del Comune di Busseto

Il sottoscritto Stefano Capelli, Consigliere Comunale e capogruppo Consiliare Lega Nord Padania:

Premesso che:

- dal 1992 è iniziata in Italia una progressiva liberalizzazione del gioco d'azzardo, a fronte di una forte crisi economica che rendeva urgenti per il Paese maggiori entrate fiscali. Dopo due anni gli attori del mercato erano limitati a tre (Lottomatica, Sisal e Snai), ed il fatturato complessivo non oltrepassava i 6,5 miliardi di lire;
- nei successivi quindici anni tutti i Governi succedutisi hanno ampliato l'offerta di gioco d'azzardo pubblico: doppia giocata di Lotto e Superenalotto e le Sale scommesse (1997); Bingo (1999); slot-machine (2003); terza giocata del lotto, scommesse Big Match, scommesse on line (2005); nuovi corner e punti gioco per le scommesse e apertura del mercato agli operatori stranieri (2006), giochi che "raggiungono l'utente" (sms, digitale terrestre – 2007/08); gioco d'azzardo on line (seppure con limitazioni – agosto 2008), innalzamento del limite di acquisto fiches on-line da € 250 a € 1.000 (2011);

Rilevato che:

- nonostante la profonda crisi economica il gioco d'azzardo è cresciuto senza sosta arrivando nel 2012 a rappresentare in Italia la terza industria, con oltre 90 miliardi di Euro di fatturato, 15 milioni di giocatori abituali, sulla base del risultato di alcune ricerche, 800.000 giocatori dipendenti a livello patologico ed un costo sociale annuo stimato tra i € 5,5 miliardi a € 6,6 miliardi¹;
- pur essendo incrementato il valore assoluto delle entrate erariali, la loro percentuale sul volume d'affari complessivo è diminuita nel periodo 2004-11 dal 29% al 12,5%², ed è stimata in discesa sotto al 9% nel 2012, per cui lo Stato regala miliardi di Euro alle molto discusse concessionarie dei giochi d'azzardo
- il gioco d'azzardo distrugge persone, famiglie e intere comunità, sottrae ore al lavoro, alla vita familiare, produce sofferenza psicologica, altera i rapporti morali e sociali di un popolo;
- è al momento incalcolabile il danno a lungo termine al patrimonio finanziario nazionale, considerando la sommatoria dei risparmi familiari e dei capitali di riserva che sono stati e vengono bruciati in tale attività
- si stanno alterando le basi morali e sociali del paese, antepoendo l'azzardo e la logica del "vincere facile" ai valori fondati sul lavoro, sulla fatica, sul risparmio e sui talenti, grazie anche a campagne pubblicitarie martellanti, subdole e devastanti.

Valutato che:

- secondo "**Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie**" al fatturato legale del gioco d'azzardo "legale" vanno aggiunti almeno 10 miliardi di quello illegale, ad opera di circa 41 organizzazioni di stampo mafioso (decine di procure impegnate nelle indagini, almeno 30 città in cui sono stati operati arresti e sequestri, decine di migliaia le macchine irregolari, 5-10% il sovrapprezzo che i clan pagano i biglietti vincenti del Gratta e Vinci per riciclare soldi)³;
- recentemente (27/06 u.s.) è stata condotta l'operazione "Rischiatutto" da parte dei ROS/Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato l'ennesima operazione contro clan camorristici, con 57 arresti, di cui 9 operati nel territorio modenese, con accuse gravissime che vanno dalla associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata alla attività illecita truffa ai danni dello Stato, riciclaggio ed estorsione;
- oltre alla criminalità organizzata, spesso a causa e intorno ai luoghi del gioco d'azzardo prospera anche una microcriminalità dedita a furti, scippi e usura;

Tenuto conto che:

- la sentenza della Corte Costituzionale del 9 novembre 2011 n. 300, che va apprezzata per l'orientamento espresso, ha ritenuto legittime le disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), sostenendo che esse, inserendosi "in corpi normativi volti alla regolamentazione degli spettacoli e degli esercizi commerciali, dettando precipuamente limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti – sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire

1 Matteo Iori, *I costi sociali del gioco d'azzardo*, Coord. Nazionale Gruppi per Giocatori, 2012 d'Azzardo,

2 Maurizio Fiasco, *Consulta Nazionale Antiusura, Tecnologie nel gioco d'azzardo e la tutela della persona*, Roma – 31/01/2012

3 Libera, *AZZARDOPOLI, Il paese del gioco d'azzardo*, Roma, 2012

forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. [...] rendendo la normativa provinciale in esame non riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza": riconoscendo quindi agli Enti Locali, la legittimità ad intervenire sulla materia in quanto coinvolge anche la tutela della salute e dell'ordine pubblico;

- il Consiglio Comunale di Modena, in data 21/01/2013, ha approvato all'unanimità l'Ordine del Giorno 8902/2013 ("No grazie" alla campagna dei Monopoli di Stato "Giovani e Gioco" e ai messaggi pubblicitari e di marketing rivolti al gioco d'azzardo);
- l'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato all'unanimità in data 02/07/2013 la Legge Regionale 5/2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate", nonché un'istanza con la quale si chiede al governo una legislazione quadro completa che da un lato garantisca omogeneità d'interventi su tutto il territorio nazionale e dall'altro consenta poi alle singole Regioni di dotarsi di strumenti legislativi inseriti in un ambito normativo più chiaro e definito
- la Giunta Comunale di Modena, in data 02/07/2013, ha determinato di voler aderire al "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo";

Il Consiglio Comunale si impegna

ad attivarsi per formulare un testo di regolamento Comunale per la pubblicità e le sale giochi orientandosi, ove consentito, a quanto proposto negli Allegati 1 e 2 al presente Ordine del Giorno, prendendo inoltre in considerazione i controlli sull'accessibilità dei minorenni, i subentri e cessioni di rami d'azienda, etc...;


Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

- ad elaborare uno studio conoscitivo, se necessario ricorrendo ad altre competenze istituzionali (Università, ASI., etc), sulla presenza e gli effetti delle sale gioco nel nostro Comune con l'obiettivo di una mappatura e di una stima degli effetti economici, sociali e sanitari del gioco d'azzardo
- a valutare se le norme vigenti diano la possibilità di prevedere l'introduzione nei prossimi esercizi di bilancio di forme di sconto sulla TARES per bar e locali pubblici che **non installino o rimuovano** apparecchiature per gioco d'azzardo;
- a sollecitare il sistema dei Comuni e l'ANCI a farsi promotore nei confronti del Governo per:
 - una legge nazionale, fondata sulla riduzione dell'offerta e il contenimento dell'accesso, con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e cura.
 - vietare ogni forma di pubblicità diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma, volta a favorire l'accesso al gioco d'azzardo
 - sollecitare la AAMS, nelle more di una Legge nazionale che riconosca un ruolo programmatico/autorizzativo degli Enti locali., ad integrare gli apparecchi di cui l'articolo 110, comma 6 del TULPS (Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza), con sistemi di lettura automatica di documenti contenenti l'indicazione anagrafica degli utenti per evitare i minorenni al gioco (valutando inoltre la possibilità di disabilitare i documenti nel caso che il giocatore sia riconosciuto affetto da ludopatia dall'autorità

- preposta (ASL) e/o l'auto-disattivazione da parte del giocatore stesso nel momento in cui si rende conto di essere dipendente del gioco)
- a completare il percorso normativo intrapreso con il D.L. 158/2012 in materia di ludopatia
 - a dare ampia attuazione al testo della legge Regionale Emilia Romagna citata in premessa;

Busseto: 22/08/2013

**Il Consigliere Comunale
Stefano Capelli**



Allegati:
Allegato 1 – Proposta di disposizioni regolamentari in materia di pubblicità
Allegato 2 – Proposta di disposizioni regolamentari per le sale giochi

ALLEGATO 1

Proposta di disposizioni regolamentari in materia di pubblicità

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impegno di danaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori telematici, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS).
2. Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 n. 430; le lotterie, le tombole, le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modificazioni; le lotterie nazionali.
3. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa o lotteria soggetti ad autorizzazione dell'autorità pubblica è vietata.
4. Chi trasgredisce il divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.
5. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia

ALLEGATO 2

Proposta di disposizioni regolamentari per le sale giochi

– Giochi leciti

1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione per l'esercizio di sale da "giochi d'azzardo" (intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico fatto in luogo pubblico o aperto al pubblico, che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impegno di danaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori telematici, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – AAMS) non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L'autorizzazione deve essere concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Con delibera della Giunta Comunale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco d'azzardo, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. L'esercente deve prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta Comunale sono determinati i relativi criteri.